

RELAZIONE TECNICA

Premessa

In data 06/03/2020 il sottoscritto dott. agr. Convertini Stefano, nato a Fasano (BR) il 18 aprile 1979 e ivi residente alla via G. Sampietro n.5, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Brindisi con il n. 228, ha ricevuto incarico dal sig. **D'Aprile Francesco**, nato a Noci (BA) il 04/05/1952 e ivi residente alla Zona C n.62 C.F.: DPRFNC52E04F915A, in qualità di proprietario dei terreni siti in Manduria (TA), allibrati in Catasto Terreni del Comune di Manduria (TA) al foglio di mappa 66 particelle 50, 569, 613, 623, di redigere la presente relazione tecnica.

Al sottoscritto, precisamente, è stato conferito l'incarico di **verificare la corretta individuazione di un bene paesaggistico, qual è il bosco, nella cartografia del PPTR della Puglia adottato il 02/08/2013 e successivamente approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015.**

Accettato l'incarico, il sottoscritto, nei giorni compresi tra il 18 e il 20 marzo 2020 ha effettuato diversi sopralluoghi presso i fondi rustici oggetto di perizia. Il risultato delle osservazioni eseguite è esposto nella presente relazione.

Le particelle interessate

I fondi rustici interessati dal presente studio, individuati quale Bene Paesaggistico Componente botanico vegetazionale "Boschi" e perimetrati dalla cartografia del P.P.T.R., sono rappresentati dalle particelle 50, 569, 613, 623, del foglio di mappa 66 del Comune di Manduria (TA) aventi una estensione complessiva di ha 19.04.22. (v. visure catastali e planimetria allegata).

Agro	Foglio	Particella	Superficie (ha)
Manduria	66	50	2.00.40
Manduria	66	569	2.23.80
Manduria	66	613	8.99.39
Manduria	66	623	5.80.63

I fondi di cui sopra, rappresentano un unico corpo e sono costituiti essenzialmente da superfici seminabili e, la superficie perimetrata dalla cartografia del P.P.T.R. come “Boschi” è caratterizzata dalla presenza di piccoli nuclei vegetativi spontanei rappresentando il tipico pascolo cespugliato.



- Estratto di mappa catastale con individuazione dell'area oggetto di studio -



- Ortofoto del 2016 a colori con individuazione delle particelle oggetto di studio -



- Ortofoto del 2006 a colori con individuazione dell'area oggetto di studio -

Osservazioni compiute: descrizione dello stato dei luoghi

Dai sopralluoghi effettuati è stata accertata la presenza di sporadici nuclei vegetativi a “cuscinco”, rappresentati da vegetazione spontanea.

Le particelle oggetto di studio, sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione a macchia sporadica, dove la mancanza di cure colturali nel tempo ha determinato l'affermarsi di specie spontanee a portamento arbustivo quali il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*), la Fillirea (*Phyllirea latifolia L.*), la Ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*), il Mirto (*Myrtus communis*), l'Alaterno (*Rhamnus alaternus*) il Cisto marino (*Cistus monspeliensis*), il Perastro (*Pyrus spinosa*).



- Ortofoto a colori con indicazione dei punti di presa dei rilievi fotografici eseguiti nell'area oggetto di studio -




- FOTO 1. Si evidenzia la totale assenza di vegetazione arborea lungo il versante nord della particella 569 -



- FOTO 2. Si evidenzia la totale assenza di vegetazione arborea lungo il versante sud della particella 569 -




- FOTO 3. Scatto panoramico lungo il versante sud-ovest della particella 569 –



- FOTO 4. Scatto panoramico lungo il versante nord-ovest della particella 569 –



-FOTO 5. Scatto panoramico lungo il versante sud-ovest della particella 569 –



- FOTO 6. Scatto panoramico lungo il versante nord-est della particella 50, si evidenzia la presenza sporadica di piante arbustive spontanee (Lentisco, cisto, ginestra spinosa, perastro) -



- FOTO 7. Scatto panoramico sulla particella 50, si evidenzia la presenza sporadica di piante arbustive spontanee (Lentisco, cisto, ginestra spinosa, peraastro) –



- FOTO 8. Scatto panoramico sulla particella 50, in direzione sud -



- FOTO 9. Scatto panoramico sulla particella 50, in direzione ovest -



- FOTO 10. Scatto panoramico sulla particella 50, in direzione sud-ovest -



- FOTO 11. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 623, in direzione nord –



- FOTO 12. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 623, in direzione ovest –




- FOTO 13. Scatto panoramico lungo il versante nord-ovest della particella 623, in direzione ovest –



- FOTO 14. Scatto panoramico lungo il versante sud della particella 613, in direzione nord –



- FOTO 15. Dettaglio della vegetazione spontanea (*Daphne gnidium*) presente nella particella 613 -



- FOTO 16. Dettaglio della vegetazione spontanea (*Drimia maritima*, *Daphne gnidium*) presente nella particella 613 -



- FOTO 17. Scatto panoramico sulla particella 613, in direzione nord-ovest –



- FOTO 18. Scatto panoramico sulla particella 613, in direzione est –



- FOTO 19. Scatto panoramico sulla particella 613, in direzione sud-est –



- FOTO 20. Dettaglio della vegetazione spontanea (*Calicotome villosa*, *Helichrysum italicum*) presente nella particella 613 -



- FOTO 21. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 613, in direzione nord-ovest –



- FOTO 22. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 613, in direzione sud-est –



- FOTO 23. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 613, in direzione sud –



- FOTO 24. Scatto panoramico lungo il versante nord della particella 613, in direzione sud-ovest –

Oggetto della perizia

L'incarico conferitomi è principalmente teso all'accertamento della corretta individuazione di un bene paesaggistico, qual è il bosco, nella cartografia del PPTR della Puglia.

Dal punto di vista normativo la natura di una zona boscata risponde alla definizione resa dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.227 in cui si legge *“si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”*.

Le particelle 50, 569, 613, 623 sono state identificate parzialmente come aree boscate e perimetrare in cartografia PPTR Tavola 6.2.1-*Componenti botanico -vegetazionali*. Le particelle, come sopra citato, sono caratterizzate da sporadici e piccoli nuclei vegetativi costituiti esclusivamente da arbusti, nonché da piante isolate sempre avente carattere arbustivo. Lo stato attuale dei fondi rustici è il risultato di alcuni anni di mancate cure colturali e di totale stato di abbandono che hanno inevitabilmente contribuito alla diffusione di piante spontanee.



- Componenti botanico vegetazionali da vettoriali aggiornati alle rettifiche apportate con DGR n. 1543 del 02/08/2019, ove le particelle oggetto di studio sono perimetrare e individuate a "bosco" –



- Ortofoto 2016 (stralcio CTR del SIT Puglia) -



- Ortofoto 2006 (stralcio CTR del SIT Puglia) -

Conclusioni

Alla luce di quanto su esposto e da una attenta analisi dello stato dei luoghi si ritiene non corretta l'interpretazione cartografica vettoriale data al PPTR approvato, individuando le particelle oggetto di studio caratterizzate da componenti botanico-vegetazionali come il bosco.

Le particelle sopra descritte, non presentano le caratteristiche strutturali e dimensionali dei boschi così come previsto dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, pertanto si ritiene non idonea la perimetrazione eseguita sulle particelle 50, 569, 613, 623 del foglio di mappa 66 del Comune di Manduria (TA). Lo stesso Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali (PUTT/PBA), in esecuzione della legge n. 431/1985 (legge Galasso), non individua tale area a bosco, non ritenendo vi siano le condizioni strutturali e dimensionali di una tipica conformazione boschiva così come previsto dalla norma.



- Stralcio del P.U.T.T./P in cui l'area oggetto di studio non viene individuato come bene naturalistico "Boschi" -

Ci si trova di fronte ad una erronea individuazione di un bene paesaggistico nella rappresentazione cartografica, essendoci contrasto tra la cartografia e l'individuazione del bene risultante dalla norma in cui esso è descritto e/o definito; in tal caso deve intendersi di certo prevalente la norma, e tanto per orientamento giurisprudenziale costante. Difatti la giurisprudenza si è espressa da tempo sulla materia affermando che la presenza del bene tutelato ex lege è determinata dalla presenza di fatto dello stesso, indipendentemente dal fatto che sia riportato o meno sulla cartografia ufficiale.

Si veda per tutte Cassazione Penale Sent. n. 28928 del 20-07-2011 *"Si è anche precisato che la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado, indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, 21.3.06, Bagnasco, Rv. 234318)"*.

D'altra parte la definizione del P.P.T.R., per espresso richiamo dell'art. 58 delle NTA, è stata mutuata dal comma 6 dell'art. 2 del D.lgs. 18-5-2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57".

E' evidente pertanto che in virtù del principio innanzi detto di prevalenza della definizione normativa, se di fatto manca il bene per come definito dalla legge e dal Piano non si applicano neppure le norme di tutela.

L'art. 104 co. 1 del PPTR, a regime, prevede che i Comuni o i soggetti comunque interessati possano proporre rettifiche degli elaborati del PPTR laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti.

Il sottoscritto ritiene di avere svolto con scrupolo il proprio compito e di aver fornito risposta esauriente al quesito proposto.

Si dichiara disponibile a fornire chiarimenti verbali e a prestare, in caso di richiesta la propria ulteriore collaborazione.

Fasano, 23.03.2020

IL TECNICO

dott. agr. Stefano Convertini

Allegati:

- *Copia visure catastali;*
- *Documentazione cartografica.*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Convertini".